



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Rossella SCERBO Presidente

Emanuela Friederike DAUBLER Referendario

Sabina PINTO Referendario

Maria Rosaria PEDACI Referendario

Filippo Maria SALVO Referendario

Maria LEPORE Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008;

VISTA la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e la deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG, entrambe della Sezione delle Autonomie;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, che all'art. 4 ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'art. 3 ter D.L. n. 25 del 5 marzo 2021 convertito dalla Legge 3 maggio 2021 n. 58 con il quale, limitatamente all'anno 2021, viene disposta la non applicazione delle sanzioni previste dal comma 6 del suddetto art.4 del D.lgs. n.149/2011;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, inter alia, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA la nota istruttoria di questa Sezione di controllo prot. n. 2571 del 15/6/2023 con la quale, si chiedevano chiarimenti ed integrazione documentale sulla relazione di fine mandato 2018/2023;

VISTA la risposta fornita dal Segretario Generale con nota pec acquisita al prot. della Corte dei conti al n. 2632 del 19/6/2023;

VISTO il Decreto n. 7/2023 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, ref. Maria Rosaria Pedaci

FATTO

Il Comune di Castrolibero è incluso tra gli enti per i quali si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale nei giorni il 14 e 15 maggio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni in L. 3 maggio 2021, n. 58.

Con nota acquisita al protocollo prot. n. 2571 del 15/6/2023, il Magistrato Istruttore comunicava che non risultava pervenuta a questa sezione la relazione di fine mandato e che dalle verifiche effettuate - a quella data- la stessa non risultava pubblicata sul sito istituzionale del Comune

L'Ente ha fornito riscontro alla nota suddetta con con nota pec acquisita al prot. della Corte dei conti al n. 2632 del 19/6/2023, laddove risultava precisato che:

“la Relazione di fine mandato del Sindaco, relativa agli anni di mandato 2018-2023, è stata redatta nei termini previsti dall'articolo 4 del D. Lgs a 1 49/2011 dal Responsabile dell'Area Economico Amministrativa pro tempore, dott. Alessandro Giordano, ad oggi non più servizio presso questo Ente per naturale scadenza del contratto di lavoro (tempo determinato e part-time ex art. 110 D.Lgs. 267/2000) e la stessa è stata sottoscritta dal Sindaco uscente nonché dal revisore dei Conti. A seguito di ricezione della Vs nota, acquisita agli atti al prot. 13407 del 15 giugno 2023, si è celermente proceduto ad effettuare le verifiche de quo e si è accertata l' incusabile inadempienza dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell' articolo 4, comma 6. del d.lgs. 149/2011 e di inoltre a codesta Corte. Se giustificazione è possibile trovare, va certo ricercata in un mancato coordinamento tra uffici. A conferma di quanto sopra riferito, e dunque della avvenuta elaborazione e sottoscrizione del documento, si è già proceduto alla pubblicazione della suddetta relazione per ottemperare agli obblighi di legge, e con la presente se ne invia copia a codesta Corte assicurando che contestualmente si è proceduto all'invio telematico sul portale”.

DIRITTO

1. A norma dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. La relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e nei tre giorni successivi, la relazione corredata dalla certificazione deve essere trasmessa dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. A ciò si aggiunga che, il dettato normativo, allo scopo di garantire idonee forme di divulgazione nei confronti degli elettori prevede a carico degli enti anche un obbligo di pubblicazione, della relazione e correlata certificazione, sul sito istituzionale dell'ente nei sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione. Nella medesima sede deve essere data evidenza della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo.

2. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta le conseguenze di natura sanzionatoria disciplinate dal comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. 149/2011, a tenore del quale: "In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".

3. Con riguardo alla relazione di fine mandato le Sezioni Riunite in speciale composizione (sent. 28/2019) hanno chiarito che essa costituisce “in un’ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell’azione amministrativa svolta nell’arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridici-economici con i quali i Sindaci dei comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il quinquennio di gestione dell’ente locale con imputazione diretta a quest’ultimo”. La relazione de qua viene configurata in termini di “atto formale ad efficacia plurima, nel senso che:

- Deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura;

- Deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico patrimoniali dell’ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggiore peso tributario necessario per sanare l’eventuale precarietà economico finanziaria dell’ente locale”. In tal senso la relazione di fine mandato, quale strumento atto a garantire “la massima responsabilizzazione, l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti” (in tal senso l’art. 1, comma 1, della l. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), risponde a quel principio di accountability cui sono chiamati gli amministratori locali nei confronti della comunità rappresentata. Emblematica della necessità, avvertita dal legislatore di consentire al cittadino di operare le dovute valutazioni circa l’operato dell’amministrazione uscente al fine della adozione di consapevoli scelte, appare la scansione temporale e procedimentale individuata normativamente. Ed, infatti, l’art. 4 del D.lgs. 149 del 2011 procede ad individuare non solo i soggetti tenuti ad adempiere ma soprattutto termini stringenti di redazione, certificazione e pubblicazione, in ciò, peraltro, affiancandosi, quale strumento di pubblicità e trasparenza dell’azione politico-amministrativa, agli adempimenti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Alla luce delle richiamate finalità, l’art. 4, comma 4, del succitato d.lgs. 149/2011 individua il contenuto essenziale della relazione nelle principali attività normative e

amministrative svolte in costanza di mandato. La stessa, pertanto, deve recare dettagliate informazioni sui seguenti aspetti:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Lo schema tipo di relazione è stato approvato con il D.M. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Al suddetto decreto, sono allegati 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C). Che alla relazione di fine mandato siano strettamente connesse funzioni di trasparenza emerge con evidenza anche dal testo del decreto, laddove si dice che le relazioni "sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo" (art. 3, comma 3).

Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che il Sindaco pro-tempore del Comune di Castrolibero pur avendo adottato la relazione di fine mandato nei termini di legge, e cioè il 14/3/2023, certificata dall'Organo di revisione nella stessa data, HA OMESSO di trasmettere la relazione stessa alla Corte dei conti e di pubblicarla sul sito

istituzionale dell'Ente insieme all'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti nei termini di legge.

L'Ente comunica, nella risposta istruttoria di aver provveduto alla pubblicazione della relazione di fine mandato solamente una volta ricevuta la richiesta istruttoria di questa Corte dei conti.

In conclusione, nel caso di specie, la relazione di fine mandato non risulta trasmessa a questa Sezione, né pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente insieme alla data di trasmissione alla Corte dei conti nei termini di legge, **con conseguente integrazione della fattispecie sanzionatoria prevista dal menzionato art. 4, del d.lgs. n.149/2011.** Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, sarà il Comune a dovere auto applicare la menzionata sanzione amministrativa ai responsabili dell'inadempimento, qui accertato, trasmettendo poi a questa Sezione una sintetica relazione sugli esiti dell'attività di effettivo incasso del credito comunale in esame, nel termine indicato in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Calabria

ACCERTA

nei confronti del Sindaco pro tempore (periodo dal 2018/2023) del Comune di Castrolibero la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni con le conseguenze sanzionatorie indicate in motivazione.

INVITA

il Comune di Castrolibero a dare notizia a questa Sezione regionale di controllo, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, delle decisioni adottate in merito all'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario previste dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011;-

- che la presente pronuncia sia trasmessa, tramite il sistema Con.Te, al Sindaco attuale e che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il

Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;

- che la presente pronuncia sia trasmessa, all'Organo di revisione del Comune di Castrolibero

- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023

Il Relatore

Maria Rosaria Pedaci

Il Presidente

Rossella Scerbo

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO